



Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 25 del 30/09/2026

L'anno **2026**, addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **09.20**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza della Sig.ra PALLI VALENTINA, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione.

Presidente della Provincia e

Consiglieri della Provincia:

Presenti/Assenti

PALLI VALENTINA	Presente
BEZZI MASSIMILIANO	Presente
DELLA GODENZA LUCA	Presente
GRAZIANI RICCARDO	Presente
MARTELLI FRANCESCO	Presente
MINARDI VINCENZO	Presente
NATALI MARIA GLORIA	Presente
PADOVANI GABRIELE	Assente
VICARI RICCARDO	Presente

Presenti n. 8

Assenti n. 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;

Essendo i presenti n. 8 su n. 9 componenti il Consiglio compreso la Presidente della Provincia ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, la Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati dalla Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: **Bezzi Massimiliano, Martelli Francesco, Natali Maria Gloria;**

OGGETTO n.:1 (punto 3 dell'O.D.G.)

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE DEL SIG. LUCA CORTESI ELETTO NELLA LISTA N. 1 AVENTE IL CONTRASSEGNO "INSIEME PER LA PROVINCIA DI RAVENNA" E MANCATA SURROGA PER ESAURIMENTO LISTA DEI CANDIDATI NON ELETTI

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusione dei comuni” e ss.mm.ii;

VISTO in particolare l'art. 1 della citata legge che stabilisce:

- al comma 67:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da [...], dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, [...]"

- al comma 69:

"Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale [...]"

PREMESSO che con propria deliberazione n. 38 del 18/10/2024 si è provveduto alla convalida dei Consiglieri provinciali eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 29 settembre 2024;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 22915 in data 20 agosto 2026, con la quale il Consigliere Cortesi Luca, eletto nella Lista “Insieme per la PROVINCIA di Ravenna” nelle consultazioni elettorali del 29 settembre 2024, ha presentato formalmente le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Provincia di Ravenna;

VISTO l'art. 45, comma 1, del richiamato decreto legislativo, ai sensi del quale:

“1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.”;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 78, della sopra citata Legge 56/2014 dispone:

"I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata[...]"

VERIFICATO che dal Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale provinciale, di cui alla determinazione n. 1167 del 29/09/2024, la lista dei candidati non eletti per la Lista n. 1 “Insieme per la PROVINCIA di Ravenna” risulta esaurita, non essendo presenti ulteriori candidati non eletti che possano subentrare in sede di surroga;

DATO ATTO pertanto che, per quanto sopra espresso, in assenza di candidati surrogabili, non avrà luogo alcuna surrogazione evidenziando, tuttavia, che l'organo consiliare è legittimato a proseguire il proprio mandato con n. 8 Consiglieri in carica senza computare, a tal fine, la Presidente della Provincia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che dispone:

“2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.”

e ciò anche nel rispetto dell'art. 18, comma 7 del vigente Statuto provinciale che prevede lo scioglimento del Consiglio provinciale qualora, per impossibilità di surroga, sia ridotto alla metà dei relativi componenti;

RILEVATO che, fermo restando le garanzie del quorum strutturale e del quorum funzionale ai sensi degli artt. 16, 18 e 41 del vigente Regolamento del Consiglio, meglio dettagliando rispetto a quanto previsto dal TUEL, in ordine alla validità delle sedute e validità della votazione stante quanto segue:

Art. 16 “Seduta di prima convocazione- Numero legale”, comma 1:

1. Il consiglio provinciale non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei componenti il consiglio, salvo che la legge o lo statuto non dispongano diversamente. [...]

Art. 18 “Seduta di seconda convocazione - Numero legale”, comma 2:

1. [...]

2. Il consiglio provinciale può deliberare in seconda convocazione, che deve avere luogo in altro giorno diverso da quello della precedente seduta resa nulla per mancanza di numero legale o per sopravvenuta mancanza del numero legale, qualora vi intervenga almeno un terzo dei componenti il consiglio.”

Art. 41 “Maggioranza nelle deliberazioni”, commi 1 e 2:

“1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti salvo che la legge o lo statuto non dispongano diversamente.

2. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

[...]

DATO ATTO, inoltre, che l'art. 48 “Esecutività delle deliberazioni ed entrata in vigore dei regolamenti”, del vigente Regolamento del Consiglio, previgente all'attuale Statuto ma ancora in vigore, rimanda al disposto del predetto articolo di legge, stabilendo al comma 1 che *“Le deliberazioni del consiglio provinciale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio provinciale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;*

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, il quale prevede che *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;*

DATO ATTO infine che la Sentenza del Consiglio di Stato – IV sezione - n. 640 del 17/02/2006 afferma che *“il termine di dieci giorni previsto ai sensi dell'art. 38, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267/00 ha carattere non perentorio ma acceleratorio;*

VISTI

- la Legge 56/2014 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 per quanto applicabile;

RICHIAMATI:

- lo Statuto provinciale in vigore;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

UDITA la relazione della Presidente;

PRESO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;

OMISSIS

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte degli 8 Consiglieri presenti, con voti UNANIMI favorevoli;

DELIBERA

1. Di prendere atto, per le motivazioni indicate nelle premesse qui tutte richiamate, delle dimissioni dalla carica di Consigliere provinciale del Sig. Luca Cortesi, acquisite al protocollo generale dell'Ente con n. 22915 in data 20 agosto 2026 ed immediatamente efficaci;
2. L'impossibilità di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario, per esaurimento di candidati nella medesima Lista n. 1 avente il contrassegno "Insieme per la PROVINCIA di Ravenna";
3. Di dare atto della piena funzionalità dell'Organo consiliare la cui composizione funzionale risulta garantita dalla copertura della carica da parte di n. 8 componenti, oltre che la Presidente e, pertanto, superiore al limite minimo (1/3 dei consiglieri assegnati) previsto dal richiamato art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000 – TUEL oltre che a quello (la metà) previsto dal vigente Statuto; di dare atto che il numero degli attuali componenti il Consiglio, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, è di numero 8 Consiglieri oltre alla Presidente;
4. Di demandare all'Ufficio di Segreteria generale gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VALENTINAPALLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO NERI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

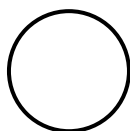
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____